

(A.C. 3201 — Sezione 21)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-BIS)**

(A.C. 3200-bis – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 16, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti ».

2-ter. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è abrogato. ».

All'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole « 200 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 340 milioni di euro ». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Per le forze armate ed i corpi di polizia le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5 ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Utilizzazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, vanno considerate le previsioni iniziali delle spese di parte corrente relative alla sola gestione del personale, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria o i cui stanziamenti iniziali sono stati integrati nel corso dell'esercizio. Le somme da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti non possono superare il 30 per cento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità destinate ad alimentare nell'anno 2002 i fondi per il trattamento accessorio, istituiti in base a norme contrattuali o ad accordi di comparto presso le amministra-

zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. L'adeguamento delle disponibilità dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in relazione all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, è consentito esclusivamente nei casi di incremento stabile della dotazione organica complessiva, in conseguenza di nuovi e maggiori compiti assegnati all'amministrazione sulla base di provvedimenti legislativi.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole « 0,10 per cento delle entrate indicate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti indicate ».

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità contratti di solidarietà).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 244.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia,

nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 » e dopo le parole: « nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 ».

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008 ».

5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro. ».

All'articolo 29, comma 4, sostituire le parole « all'atto della soppressione dello stesso » con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2002 ».

Conseguentemente

dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Estensione all'ENPALS della disciplina del decreto legislativo n. 479 del 1994).

In attesa della riforma degli enti previdenziali, la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è estesa all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con applicazione, per gli organi del predetto ente, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'IPSEMA salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina. Dall'applicazione della presente disposizione non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 31, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità ».

All'articolo 36 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, viene effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione ».

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 1-bis. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati, nonché quelli di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997 n. 266 ».

All'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 »;

b) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziata a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge n. 208/1998 e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative dell'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »;

e) al comma 3, lettera b), sostituire le parole « alla domanda » con le seguenti: « alle esigenze »;

d) al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , a tal fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio »;

e) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6-bis. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Presidente della Conferenza dei Pre-

sidenti delle Giunte regionali e provinciali, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare anche con riferimento all'articolo 36, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ».

All'Allegato 1 (articolo 37) dopo le parole: « Legge n. 208/1998 articolo 1 comma 1 Fondo aree depresse », aggiungere le seguenti: « , come integrata dall'articolo 73 della legge n. 448 del 2001 ».

Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

ART. 37-bis.

(Incentivi agli investimenti).

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare de-

gli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro, per l'anno 2003, e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal predetto decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo, nell'anno 2003, e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento, nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dall'1 gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la

pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima di dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui all'articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle lettere a) e b) ovvero l'istanza di cui alle lettere d) ed e) il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008 ».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente:

alla tabella D, apportare le seguenti modifiche:

sotto la voce Ministero dell'Economia e delle finanze inserire le seguenti autorizzazioni:

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

articolo 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165):

2003: 10.500;
2004: 59.500;
2005: —.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165):

2003: 4.500;
2004: 25.500;
2005: —.

ART. 37-ter.

(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a

valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di

assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo. ***Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, la parola: « costanti » è soppressa.***

5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

ART. 37-*quater*.

(Sostegno della filiera agroalimentare).

Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario

complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione dell'articolo 36 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della commissione europea del 23 maggio 2001, « aiuti di Stato e capitale di rischio » pubblicato sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001. Per i fini del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente:

alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) 54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il 60 per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale ed un ulteriore 10 per cento in favore delle opere comprese nel Programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 non localizzate nelle predette aree depresse »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

« 56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro, la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia coperta, anche parzialmente, con risorse

aventi la medesima provenienza, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 56-bis, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell'opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superano il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere a) e b) si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. ».

All'articolo 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene » sono sostituite dalle seguenti: « I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 concessi a decorrere dal 10 gennaio 2003, sono attribuiti »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro 60 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri. »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla concessione di incentivi per attività produttive disposte con le procedure o riferite alle modalità di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, associati al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, viene definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488/92 ».

All'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione. ».

All'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole « un apparato ricevitore-

decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali, con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero » nonché le parole « rispettivamente, a 75 e »;

b) al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole « ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radiotelevisivi con accesso condizionato »;

c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

3-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 febbraio 2002, n. 32. ».

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

« ART. 49-bis.

***(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).***

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti";

b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.;"

c) all'articolo 12:

1) il comma i è sostituito dal seguente: " 1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;

e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico.;"

2) al comma 2, lettera c), dopo la parola "impiegato" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente alle sole, imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti";

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sono conservati per cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione";

4) al comma 3-bis, dopo le parole: "I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti," è inserita la parola: "pericolosi";

5) al comma 4, le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi", sono sostituite dalle seguenti: "obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico";

6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.

6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12,

comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.

6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.”;

d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.”;

e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da “l'interessato” a “dell'impianto” sono sostituite dalle seguenti: “, intese come attività programmatiche volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna,”;

f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ 2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) due dalle regioni;

e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente.”;

2) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole: “da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza” sono sostituite dalle seguenti: “da un esperto designato in rappresentanza”; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte al-

L'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.”;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “ 4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in questione;

b) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;

c) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.”;

5) al comma 5 dopo le parole: “delle garanzie finanziarie” sono inserite le seguenti: “che devono essere prestate a favore dello Stato”; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Albo deve deliberare entro novanta giorni.”;

6) al comma 6 dopo le parole: “che devono essere prestate a favore dello Stato” sono soppresse le parole: “dalle imprese di cui al comma 4”;

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per l'anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi.”;

8) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni.”; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: “ai quali il comune partecipa” sono soppresse;

9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che deve rispondere entro novanta giorni”;

10) al comma 12, le parole: “secondo criteri stabiliti” sono sostituite dalle se-

guenti: “secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti”;

11) al comma 14 la parola: “non” è soppressa;

12) al comma 16, secondo periodo, le parole: “rinnovata ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,”;

13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Decorso tale termine l’attività non può avere inizio.”;

14) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente: “16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell’Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.”;

g) all’articolo 33, comma 5, la parola: “rinnovata” è sostituita dalla seguente: “confermata”; nel medesimo comma, dopo le parole: “e comunque” è inserita la seguente: “rinnovata”.

h) all’articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell’articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI ».

All’articolo 50, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di ricondurre all’unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e successive modifiche, sono soppresse con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata ed integrata dal decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. ».

16. 100. Governo.

(Limitatamente alle parti riportate in neretto corsivo).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli scopi di cui al comma 4, e segnatamente per le destinazioni ad asili per l’infanzia e a strutture per lo svolgimento di attività per la tutela della salute mentale, è autorizzata una spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all’articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 3.000;

2004: — 3.000;

2005: — 3.000.

27. 7. Burani Procaccini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. All’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 72, le parole: « stato di previsione del Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ».

7. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di concorrere alla riduzione, nella misura annualmente fissata dal Ministero dell'interno, della tariffa ordinaria del servizio di vigilanza e sicurezza in occasione di spettacoli pubblici, a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata la spesa complessiva annua di 5.164.569 euro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti l'ambito di applicazione ed i soggetti ammessi al beneficio di cui al presente comma ».

45. 29. Governo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Disposizioni in materia di giochi e scommesse) — 1. Entro il 31 gennaio 2003, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere denunciati all'Agenzia dei giochi-AAMS che provvederà al rilascio di una apposita autorizzazione previo pagamento di una imposta unica del valore di euro 1.500 per ciascun apparecchio automatico. I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui al periodo precedente sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro della licenza. Entro e non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, di cui al primo periodo, provvedono alla rottamazione di tali apparecchi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio

del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell'Agenzia dei giochi-AAMS;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18 e determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato il comma 8 dell'articolo 2;

b) il comma 4 l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È vietato l'utilizzo del sistema a riferimento ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi »;